



Regolamento recante le modalità di utilizzo dei box-rimessa attrezzi, spazi di vendita, spazi comuni, arenile antistante, all'interno del "Villaggio dei Pescatori"

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei box-rimessa attrezzature e degli spazi di vendita dei prodotti ittici realizzati dal Comune di Grottammare su area demaniale, nell'ambito delle iniziative a sostegno del settore della piccola pesca.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli spazi e delle attrezzature comuni annessi alle strutture di cui al precedente comma.
3. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di utilizzo dell'arenile antistante alle strutture di cui ai precedenti commi.

Articolo 2

Assegnazione e utilizzo box-rimessa attrezzature

I box-rimessa attrezzature saranno concessi, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, a soggetti aventi i seguenti requisiti soggettivi e professionali:

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la pubblica amministrazione;
 - essere armatore di unità di piccola pesca, iscritta nel registro delle navi minori e dei galleggianti; essere in possesso di titolo abilitante all'esercizio dell'attività di piccola pesca; essere iscritto nel Registro Imprese di Pesca tenuto dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto; non avere la disponibilità di altro box nella stessa area o in Comune limitrofo.
2. Il concessionario dovrà usare il box esclusivamente per la rimessa delle attrezzature per la pesca, con la diligenza del buon padre di famiglia e senza recare molestie agli altri concessionari. Esso è obbligato a mantenere il box stesso in perfetto stato di conservazione, sicché restano ad esclusivo carico del concessionario le riparazioni di ordinaria manutenzione.
 3. Nessuna miglioria, innovazione e modifica potrà essere fatta dal concessionario senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti stabili o mobili restano al termine della concessione di proprietà dell'Ente, senza che perciò il concessionario, al termine della concessione, possa pretendere alcun rimborso o indennizzo di sorta. Il Comune ha il diritto di pretendere la rimessione del box nel pristino stato ed a spese del concessionario.

4. Il concessionario, ove interessato, dovrà provvedere direttamente alla stipula del contratto di fornitura di energia elettrica e alla realizzazione dell'impianto interno, inerente al box, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.

5. Il concessionario è tenuto in via diretta ed esclusiva al risarcimento di tutti i danni causati al Comune o a terzi anche derivanti dalle attrezzature di proprietà introdotte nell'area della piccola pesca. Il concessionario non potrà, in ogni caso, esperire nei confronti del Comune azioni di risarcimento per eventuali furti o danneggiamenti.

6. E' vietato cedere il box assegnato e ottenere in concessione più di un box. E' consentito lo scambio dei box assegnati solo previa autorizzazione del Comune.

7. Il concessionario dovrà produrre annualmente, entro il mese di gennaio, documentazione fiscale dalla quale si desuma lo svolgimento effettivo dell'attività (consumo di carburante, ricavi pescato, acquisto attrezzatura soggetta a logoramento e quant'altro ritenuto idoneo a dimostrare l'attività svolta).

Articolo 3

Durata e revoca della concessione

1. La concessione del box-rimessa ha durata di 5 anni con decorrenza dalla data della stipula della convenzione ed è subordinata all'efficacia della concessione demaniale intestata al Comune di Grottammare avente ad oggetto l'intera area di ubicazione del "Villaggio dei Pescatori". La concessione non potrà rinnovarsi tacitamente.

2. La concessione può essere revocata dal Comune se il concessionario:

- a) si serva del box per un uso diverso da quello convenuto;
- b) apporti modificazioni al box, senza preventiva autorizzazione del Comune, fatto salvo il risarcimento del danno;
- c) abbia violato norme del presente regolamento o comunque si sia dimostrato inadempiente agli obblighi posti dal provvedimento di concessione, in particolare per quanto attiene gli oneri relativi agli spazi comuni;
- d) non provveda alla corretta ordinaria manutenzione del box stesso;
- e) perda la titolarità della licenza di piccola pesca artigianale;
- f) abbia effettuato uno scambio di box con altro concessionario in assenza di autorizzazione del Comune;
- g) resti inattivo per oltre 1 anno, salvo caso di forza maggiore e comunque non imputabile all'interessato;
- h) per ragioni di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

Articolo 4

Assegnazione e utilizzo banco di vendita

1. L'assegnazione dei banchi di vendita è indipendente dall'assegnazione di box-rimessa nella medesima area e può avvenire esclusivamente a favore di operatori aventi i seguenti requisiti soggettivi e professionali:

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la pubblica amministrazione;
- essere armatore di unità di piccola pesca, iscritta nel registro delle navi minori e dei galleggianti; essere in possesso di titolo abilitante all'esercizio dell'attività di piccola pesca; essere iscritto nel Registro Imprese di Pesca tenuto dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto.

2. Nel caso in cui gli operatori in possesso dei requisiti di cui al comma precedente che abbiamo formalmente manifestato interesse ad utilizzare la struttura per la vendita dei prodotti risultino essere in numero maggiore rispetto ai banchi di vendita disponibili e non sia possibile un accordo condiviso e sottoscritto da tutti gli interessati, saranno predisposte opportune forme di selezione in base a criteri di trasparenza e di parità di trattamento.

3. Il concessionario dovrà usare il banco con la diligenza del buon padre di famiglia e senza recare molestie agli altri concessionari. Esso è obbligato a mantenere il banco stesso in perfetto stato di conservazione, sicché resta ad esclusivo carico del concessionario l'ordinaria manutenzione.

4. Nessuna miglioria, innovazione e modifica potrà essere fatta dal concessionario senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti stabili o mobili restano al termine della concessione di proprietà dell'Ente, senza che perciò il concessionario, al termine della concessione, possa pretendere alcun rimborso o indennizzo di sorta. Il Comune ha il diritto di pretendere la rimessione del banco nel pristino stato ed a spese del concessionario.

5. Il concessionario è tenuto in via diretta ed esclusiva al risarcimento di tutti i danni causati al Comune o ai clienti anche derivanti dal prodotto di vendita o dalle attrezzature di proprietà introdotte nell'area del mercato. Il concessionario non potrà, in ogni caso, esperire nei confronti del Comune azioni di risarcimento per eventuali furti o danneggiamenti.

6. E' consentita esclusivamente la vendita diretta del proprio prodotto pescato e quindi non quella del pescato altrui. Il quantitativo massimo di pescato posto in vendita da ciascun operatore dovrà essere conforme alle normative comunitarie vigenti in materia.

7. Gli assegnatari potranno occupare soltanto il banco di vendita assegnato. E' vietata la cessione del banco assegnato. E' consentito lo scambio del banco assegnato solo previa autorizzazione del Comune. L'attività di vendita avviene sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario. All'interno dell'area di vendita potranno

soltanto essere introdotti carrelli a mano in materiale lavabile e disinfettabile necessari al trasporto del pescato. L'esposizione dei prodotti sul banco deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di igiene degli alimenti di origine animale. E' vietata la pulizia del pesce per la vendita. A conclusione di ciascun turno di vendita, gli operatori dovranno lasciare il banco ad essi assegnato e l'area adiacente completamente puliti e disinfettati e depositare i rifiuti prodotti, raccolti in appositi sacchetti chiusi, nei contenitori che verranno successivamente svuotati a cura del servizio pubblico di raccolta. La pulizia dei contenitori deve avvenire a cura degli assegnatari.

Articolo 5

Durata e revoca della concessione del banco

1. La concessione del banco ha durata di 5 anni con decorrenza dalla data della stipula della convenzione ed è subordinata all'efficacia della concessione demaniale intestata al Comune di Grottammare avente ad oggetto l'intera area di ubicazione del "Villaggio dei Pescatori".
2. La concessione può essere revocata dal Comune se il concessionario:
 - a) si serva del banco di vendita per un uso diverso da quello convenuto;
 - b) apporti modificazioni al banco stesso, senza preventiva autorizzazione del Comune, fatto salvo il risarcimento del danno;
 - c) abbia violato norme del presente regolamento o comunque si sia dimostrato inadempiente agli obblighi posti dal provvedimento di concessione, in particolare per quanto attiene agli oneri relativi agli spazi comuni;
 - d) abbia effettuato uno scambio del banco di vendita con altro concessionario in assenza di autorizzazione del Comune;
 - e) non provveda alla corretta ordinaria manutenzione del banco stesso;
 - f) perda la titolarità della licenza di piccola pesca artigianale;
 - g) non utilizzi il banco per almeno n. 40 giorni nel corso dell'anno, salvo caso di forza maggiore e comunque non imputabile all'interessato. Le presenze saranno rilevate mediante un registro che sarà allo scopo istituito;
 - h) per ragioni di interesse pubblico, senza oneri per il Comune.

Articolo 6

Riparazioni ed innovazioni ad opera del concedente

1. Il Comune potrà eseguire all'interno del "Villaggio dei Pescatori" ogni sorta di innovazioni, migliorie, lavori, impianti e riparazioni, anche se non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere alcun compenso ai concessionari, a prescindere dalla durata dei lavori stessi.

2. Se nel corso della concessione il box o il banco necessitano di riparazioni che non possono differirsi fino al termine della concessione, il concessionario dovrà tollerarle, anche quando importino privazioni del godimento del bene. Si specifica, inoltre, che il Comune potrà compiere ogni innovazione che lo stesso ritenga opportuna, anche se tale innovazione possa diminuire il godimento da parte del concessionario della struttura concessa.

3. Ove, in assenza del concessionario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite, senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, il Comune è autorizzato a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal Comune, qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

4. Il concessionario non può opporsi alle visite del box o banco oggetto della concessione, ordinate dal Comune, quando questo voglia assicurarsi della buona conservazione delle predette strutture e dell'osservanza di ogni obbligo della concessione.

Articolo 7 Servizi e beni comuni

1. Sono destinati all'uso comune indivisibile di tutti i concessionari gli spazi esterni individuati nell'allegata planimetria in colore giallo, compresi i relativi sottoservizi e l'arenile antistante.

2. Sono destinati all'uso comune indivisibile di tutti i concessionari dei banchi di vendita le attrezzature comuni (macchina del ghiaccio, condizionatori ecc.).

3. Ogni concessionario deve astenersi dall'usare le parti comuni in modo da ostacolare od impedire l'uso delle stesse parti comuni da parte degli altri concessionari. Le parti comuni devono essere utilizzate nel pieno e totale rispetto del presente regolamento, delle norme di buona educazione e buona condotta e del decoro del complesso. Pertanto è vietato (con l'avvertenza che i divieti indicati sono esemplificativi e non escludono gli altri non indicati ma compresi nella norma generale che precede):

- a) occupare stabilmente gli spazi di uso comune; eventuali deroghe sono concesse per operazioni di carico e scarico limitatamente allo spazio necessario e per la durata strettamente necessaria e sempre che le operazioni in questione non impediscano l'uso delle cose comuni agli altri utilizzatori-concessionari;
- b) sostare negli spazi comuni con autoveicoli, motoveicoli, biciclette;
- c) manomettere e/o modificare gli impianti (idrici, elettrici ecc...);
- d) effettuare qualunque modifica o innovazione alle cose comuni;
- e) eseguire scavi di qualsiasi genere nel sottosuolo in corrispondenza sia dei box concessi che delle parti comuni;

- f) introdurre sostanze e materie estranee nei condotti di spurgo, impianti igienici, ecc....
4. L'Amministrazione Comunale provvederà a garantire la fornitura di energia elettrica e di acqua potabile necessaria per il funzionamento dell'intera struttura, stipulando in nome proprio i relativi contratti con gli enti erogatori.
5. L'Amministrazione Comunale provvederà, altresì, a garantire il regolare funzionamento delle attrezzature comuni.
6. Le spese come sopra anticipate dal Comune saranno rendicontate e addebitate ai concessionari.
7. Nel caso in cui gli operatori si costituiscano in consorzio o diano vita ad un soggetto unitario o comunque largamente rappresentativo per la gestione delle parti comuni dalla struttura, i contratti di fornitura a rete saranno intestati direttamente a tale soggetto che provvederà al riparto interno delle spese.
8. Sarà prevista una struttura, gestita dal Comune, da destinare alle attività relative alla didattica nonché a punto di incontro per l'attività di pescaturismo.

Articolo 8

Modalità utilizzo arenile antistante alle strutture



1. Il Comune provvederà a delimitare una parte dell'arenile antistante alle strutture e a destinare detta area al rimessaggio temporaneo delle attrezzature che, per questioni organizzative legate all'attività di pesca e, in particolare, per esigenze di asciugatura, non possono essere quotidianamente depositate nei box (reti, nasse, boe, corde).
2. L'area di cui al precedente comma dovrà essere tenuta in condizioni di pulizia e decoro.
3. Le barche che utilizzano l'area di sbarco dovranno essere registrate presso il Comune di Grottammare. E' inibito l'utilizzo dell'area di sbarco destinata alla piccola pesca ad imbarcazioni diverse.


Articolo 9

Norme finali

1. Il presente regolamento si applica anche alle concessioni in atto.

G. Scuderi





posto di illuminazione



spazio per sistema recupero del ghiaccio

corrosori

posto di illuminazione

10,00

7,40

5,00

mercato piccolo pesca esistente

O.E.

5,00

W.C. hand.

W.C.

box n. 6

box n. 3 già assegnato a Fiori Flavio Rep.n.3330 del 10-03-2010 da assegnare con gara

box n. 2 assegnato a Bruni Serafino Rep.n.3329 del 10-03-2010

box n. 1 assegnato a Eleuteri Gabriele Rep.n.3328 del 10-03-2010

box n. 7 assegnato a Alba di Ricci Gabriele e Luigi Snc Rep.n.3513 del 19-02-2014

10,00

2,50